



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE - Servizi Tecnici Generali

pag. 1

PROGETTO

OGGETTO: Lavori per il ripristino delle condizioni di salubrit  al piano terra dell'edificio di via San Paolo, destinato alla Direzione Ambiente

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Data, 20/11/2018

IL PROGETTISTA:

Ing. G. ANTONAZZO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. G. RUSSO

Direttore dei lavori: Ing Gaetano Antonazzo
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giacomo Russo

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei Lavori per il ripristino delle condizioni di salubrit  al piano terra dell'edificio di via San Paolo, destinato alla Direzione Ambiente.

” Le indicazioni del presente foglio di patti e condizioni forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione dei lavori di cui sopra.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 29.182,40, di cui € 23.920,00 per lavori a base d'asta compresi oneri per attuazione piani di sicurezza pari ad € 920,00 non soggetti a ribasso d'asta ed €5.262,40 per somme a disposizione della stazione appaltante come si evince dal seguente quadro economico:

A) PER LAVORI A BASE D'ASTA		€ 23.920,00
A.1 Oneri attuazione piani di sicurezza € 920,00		
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Iva al 22%	€ 5.262,40	
Sommano a disposizione	€ 5.262,40	€ 5.262,40
TOTALE PROGETTO		€ 29.182,40

La distribuzione alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO
Opere di edilizia varia	€ 23.920,00

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

- ◆ TINTEGGIATURE;
- ◆ INTONACI;
- ◆ IMPIANTI IDRAULICO, ELETTRICO;
- ◆ REGISTRAZIONE INFISSI

ART. 2 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverr  in conformit  a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e dovr  risultare da apposito verbale redatto in duplice esemplare, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori. La consegna dei lavori potr  essere disposta, ove ricorrano situazioni di urgenza, dopo la determina di affidamento definitivo dei lavori.

ART. 3 ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori, previsti od eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con le modalit  e prescrizioni riportate nel presente foglio di patti e condizioni e sotto la sorveglianza della D. L.

Per norma generale resta stabilito che, nei prezzi dei singoli lavori, s'intendono compresi tutti i magisteri d'opera necessari per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare, per mandato, da persona fornita dei requisiti di idoneit  tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolt 

necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto, restando, comunque, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione dei lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, soprintendere all'esecuzione dei lavori.

ART. 4

ORDINI DI SERVIZIO ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto o verbalmente dalla Direzione dei lavori e/o del R.U.P.

E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

ART. 5

VARIAZIONI DELLE OPERE APPALTATE

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori e/o il R.U.P., potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dalla Legge.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo articolo, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

Gli ordini di variazione devono essere dati per iscritto dal Direttore dei lavori, col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta.

ART. 6

AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI

L'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'Appaltatore.

Oltre tale limite l'Appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.

Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 7

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro il termine perentorio di giorni **20 (VENTI)** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine predetto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza eventualmente sostenute e sottostare ad una penale pecuniaria, di cui all'art. 29 del Capitolato Generale, pari all'**uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale per **ogni giorno di ritardo**.

L'ammontare delle eventuali spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo del lavoro.

La penale deve essere applicata con deduzione dall'importo del conto finale. E', tuttavia, ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa quando si riconosca che in tutto ed in parte ritardo non sia imputabile all'Appaltatore.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'Appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione.

ART. 8

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizione climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione de lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma, il Direttore dei lavori, per ragioni di pubblico interesse o necessità, può ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso - se a più riprese - non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi.

Sospensioni di maggior durata possono essere disposte solo dall'Amministrazione appaltante, su proposta motivata dal Direttore dei lavori, previa adozione di apposita deliberazione.

Qualora la sospensione avesse durata molto lunga, l'Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

ART. 9

PROROGHE

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, che, se riconosciuta giustificata, può essere concessa dal Responsabile del Procedimento, sentito il parere del Direttore dei Lavori entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 10

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi dipendenti le leggi e i regolamenti in materia di sicurezza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del personale alle sue dipendenze, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 11

TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

ART. 12
ONERI DELL'APPALTATORE

Nel prezzo dei materiali s'intendono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore per la loro fornitura a piè d'opera, compreso ogni spesa per occupazioni temporanee, imposte di consumo, imposta generale sulla entrata, diritti ed altro.

I materiali devono essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori, o in caso di controversia, con atto dell'Amministrazione.

ART. 13
CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa e dall'impegno del fidejussore e rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 14
CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo dei lavori con le modalità di cui al precedente punto. In caso di ribasso d'asta superiore al 20 per cento, tale cauzione sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

ART. 15
PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto, al pagamento del corrispettivo dell'appalto in un'unica soluzione, al netto del ribasso e delle ritenute contrattuali. Il certificato di pagamento è soggetto alle ritenute di legge.

ART. 16
CONTO FINALE E COLLAUDO

Lo stato finale dei lavori, sarà redatto dal Direttore dei lavori entro il termine di giorni TRENTA dalla data di ultimazione, accertata nei modi indicati nel precedente articolo 7.

La visita per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori (collaudo) avrà luogo entro tre mesi a decorrere dalla data di ultimazione.

ART. 17
RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di rescindere il contratto con semplice denuncia scritta ed in qualsiasi momento, quando, a suo insindacabile giudizio, l'Appaltatore venga meno agli obblighi assunti così da compromettere la perfetta riuscita dei lavori, ovvero contravvenga alle disposizioni del presente Foglio di Patti e Condizioni. In tal caso all'Appaltatore non spetterà altro che la sola liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti ed accertati dalla Direzione dei lavori, escluso ogni altro compenso od indennizzo.

ART. 18
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

ART. 19
OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Foglio di Patti e Condizioni e dal Contratto di appalto, si farà altresì riferimento alle seguenti leggi,

regolamenti e norme che si intendono qui **integralmente richiamate**, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Foglio di Patti e Condizioni.

- L. 109/94 come recepita nella Regione Sicilia e ss.mm.ii.
- tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010;
- Capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. n°145 del 19.04.2000;
- Codice degli Appalti D. Lgs. 163/2006;
- Codice civile –libro IV titolo III, capo VII” dell'appalto”, art.1655 - 1677;
- leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I. le Norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Per Accettazione

PREVITI S.r.l.
Via Castanea
98155 MESSINA

